



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 99 del 24/05/2022

Seduta n° 36

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANFREDONIA E IL CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED ACCESSORI FINALIZZATI ALLE CANDIDATURE A VALERE SULLE LINEE FINANZIARIE DEL P.S.R., DEL P.O.R. PUGLIA 2014-2020, DEL P.N.R.R. O DI ALTRE CONVENZIONALMENTE CONDIVISE.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:00, in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

BASTA GIUSEPPE Vice Sindaco – Presidente

dagli Assessori Comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALVEMINI ANGELO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAURIOLA ANTONIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROTTA ANNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENNELLA GRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA MARIA GALANTINO

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica.
- Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANFREDONIA E IL CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED ACCESSORI FINALIZZATI ALLE CANDIDATURE A VALERE SULLE LINEE FINANZIARIE DEL P.S.R., DEL P.O.R. PUGLIA 2014-2020, DEL P.N.R.R. O DI ALTRE CONVENZIONALMENTE CONDIVISE.

SU RELAZIONE DEL Vice Sindaco,

PREMESSO che:

- L'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" così testualmente recita: *"Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:*

a. dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b. dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d. dai soggetti di cui all'articolo 46 (dello stesso codice n.d.r.)."

RILEVATO

- che L'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, prevede che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni
- che le convenzioni, di cui sopra, tra l'altro, devono stabilire i fini, la durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che tra il Comune Manfredonia (FG) ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, già in passato è stata concordata una linea generale di intesa per l'attuazione dei programmi finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (rif. deliberazione G.C. 348 del 08.05.2001);
- che è obiettivo di questa amministrazione cogliere l'opportunità di massimizzare i risultati attraverso una gestione interistituzionale dei fondi comunitari e nazionali confluiti nel P.N.R.R., per progetti di interesse anche sovra-comunali;

PRESO ATTO

- che l'attività di supporto strategico che si realizzerebbe con la stipula della convenzione in questione determinerebbe anche un processo di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane degli uffici comunali, già esigue, con innegabile beneficio finanziario;

RITENUTO

- determinante l'obiettivo della realizzazione di opere pubbliche, in tempi certi e processi gestionali i cui costi sono predeterminati, al fine del miglioramento dei servizi prestati alla comunità.

Per tutto quanto sopra considerato:

VISTA

- la nota del Consorzio, acquisita al prot. n. 15383 del 06.04.2022, con la quale viene proposta la stipula di una Convenzione per l'esercizio associato dei servizi tecnici di progettazione ed accessori, finalizzati alle candidature a valere sulle linee finanziarie del P.S.R., del P.O.R. Puglia 2014-2020, del P.N.R.R. o di altre convenzionalmente condivise.

RILEVATO

- opportuno stipulare il rapporto convenzionale con il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per tutte le ragioni spiegate.

PRESO ATTO

- della necessità di supportare gli uffici tecnici del comune al fine di poter concretamente realizzare l'obiettivo di presentare proposte di candidature attraverso il rapporto convenzionale a stipularsi con il Consorzio.

VISTO

- lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, allegato al presente atto;

CONSIDERATA

- la competenza dell'assemblea consiliare per l'approvazione dell'atto in questione;

Per quanto sopra argomentato,

La Giunta Comunale

UDITA la relazione del vice Sindaco, come sopra espressa;

VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Manfredonia ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Con voti favorevoli e unanimi legalmente resi;

DELIBERA

- **di prendere atto**, dello schema proposto di convenzione tra il Comune di Manfredonia e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, allegato al presente deliberato;
- **di condividere** la necessità che il Comune ed il Consorzio sviluppino ed attuino l'esercizio associato di servizi tecnici di progettazione ed accessori, finalizzati alle candidature per finanziamenti nell'ambito del P.N.R.R., P.S.R. e P.O.R. Puglia 2014-2020 e di altri canali di finanziamento da individuare di comune accordo;
- **di rimettere** alla Segreteria Generale il presente deliberato, con l'allegata convenzione, per gli adempimenti del caso al fine dell'approvazione da parte Consiglio Comunale.

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI MANFREDONIA (FG)
e
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED ACCESSORI
FINALIZZATI ALLE CANDIDATURE P.S.R. e P.O.R. PUGLIA 2014-2020

(Art. 24 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. - Art. 30 decreto legislativo
n.267/2000)

PREMESSO CHE:

a) l'art. 30 del decreto legislativo 267/2000 (sostitutivo dell'art. 24 della legge 142/1990) prevede che gli Enti locali e territoriali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni, tra l'altro, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) l'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* così testualmente recita:

"Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a. dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b. dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d. dai soggetti di cui all'articolo 46 (dello stesso codice n.d.r.);

c) la suddetta elencazione indica un ordine di priorità di scelta, come anche stabilito dall'Autorità sui lavori pubblici con Atto di regolazione n. 6 del 04/11/1999;

d) sempre più costanti risultano i provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa per consulenze ed incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. In particolare, la legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) è intervenuta con diverse disposizioni a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne, consolidando la tendenza a limitarne il ricorso in quanto presupposto per una riduzione della spesa correlata;

e) la presente intesa persegue specificatamente le predette finalità di contenimento della spesa, risultando tutte le attività preliminari di studio e valutazione esenti da oneri e quelle eventuali successive riconosciute in regime convenzionale;

f) nell'Adunanza del 18 aprile 2012, il Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha espresso specifico Parere su una richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, assunta al protocollo della medesima Autorità al n. 119758/2012, relativa alla legittimità di Convenzioni quale quella in questione. Il Parere, reso con nota prot. 39359 del 24 aprile 2012 e indicato quale AG1/12, si intende qui integralmente richiamato;

- g) la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17/07/2014 ha approvato il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2014-2020, a valere sui fondi F.E.S.R. e F.S.E., e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2249 del 24 ottobre 2014 ha approvato la proposta del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, entrambi per l'utilizzo dei finanziamenti comunitari destinati alle Regioni Obiettivo 1 della Comunità Europea;
- h) Il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2014-2020, a valere sui fondi F.E.S.R. e F.S.E., è stato adottato dalla CE con decisione della Commissione Europea c(2015) 5854;
- i) Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, a valere sui fondi FEASR, è stato adottato dalla CE con decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
- j) tra il Comune di MANFREDONIA (FG), comune consorziato del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, e lo stesso Consorzio è stata preliminarmente definita una linea di intesa per l'attuazione di programmi di forestazione anche per la valorizzazione a fini energetici della biomassa forestale, di sentieristica, di ciclovie e di sistemazione idraulico-forestale nel territorio comunale, nonché per iniziative nel campo della viabilità rurale, dell'irrigazione e degli acquedotti rurali;
- k) la Regione Puglia avvierà a breve le procedure concorsuali per l'accesso ai finanziamenti comunitari previsti negli ambiti di intervento indicati al punto precedente;
- l) l'ufficio tecnico comunale, in situazione di contingentamento di personale e/o di soggetti specificatamente qualificati per materia, non è in grado di effettuare attività interna di progettazione a causa di sovraccarico di lavoro;

CONSIDERATO CHE

il Consorzio già opera da oltre un cinquantennio nel campo della forestazione, delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali, dell'irrigazione, dello sviluppo dell'agricoltura e della tutela e fruizione dell'Ambiente in genere, fornendo specifiche e qualificate collaborazioni ai Comuni, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia nonché all'Ente Parco Nazionale del Gargano per interventi in area protetta;

Tutto ciò Premesso e Considerato, fra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione in rappresentanza dei rispettivi Enti, a tanto autorizzati da regolari atti deliberativi dei rispettivi organi deliberanti, previa approvazione e ratifica della precedente parte narrativa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di MANFREDONIA (FG), di seguito chiamato per brevità "Comune", ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, di seguito chiamato semplicemente "Consorzio", costituiscono in associazione, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000, l'ufficio tecnico incaricato di effettuare le attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie per gli interventi di forestazione e di sistemazioni idraulico-forestali da realizzare nel territorio del Comune di MANFREDONIA (FG) e da candidare sulle misure di finanziamento previste dal P.O.R. e dal P.S.R. Puglia 2014-2020 o su altre linee di finanziamento individuate di concerto fra i due Enti.

Art. 2

Per l'attuazione del presente accordo le parti reciprocamente così si impegnano:

- il Consorzio, per le attività espressamente richieste dal Comune:

a) ad effettuare l'attività di progettazione secondo i livelli di approfondimento (preliminare, definitivo ed esecutivo) previsti dalla normativa vigente in materia di LL.PP., nonché nel rispetto delle norme tecniche generali della misura di volta in volta utilizzabile per la specificità dell'intervento preventivato d'intesa con il Comune. Saranno in ogni caso assicurati:

- 1) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- 2) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

- 3) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;
- b) a consegnare al Comune almeno 5 (cinque) copie degli elaborati progettuali completi delle tavole, degli studi e delle indagini occorrenti, entro il termine utile per la presentazione dell'istanza di finanziamento alla Regione Puglia da parte del Comune. Gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alle specifiche tecniche della misura ed essere corredati della documentazione tecnica di volta in volta richiesta a pena di inammissibilità della candidatura comunale;
- c) a prestare assistenza agli uffici comunali nella presentazione dell'istanza di finanziamento e nelle procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura;
- d) a verificare la regolarità delle fasi del procedimento per acquisire tutte le necessarie autorizzazioni (nulla-osta, conferenze di servizio, ecc.), restando inteso che il loro mancato o ritardato rilascio da parte degli enti preposti per motivi di merito, diversi dalla sola regolarità formale delle procedure seguite, non sarà addebitabile o comunque imputabile al Consorzio;
- e) a curare i rapporti interlocutori con gli enti ed i soggetti interessati, cointeressati o comunque coinvolti nel procedimento;
- f) a prestare assistenza agli uffici comunali ed in particolare al Responsabile del procedimento nelle operazioni di affidamento, di esecuzione, di certificazione e di rendicontazione dei lavori;
- g) ad assumere la direzione, la misura e la contabilità dei lavori a mezzo di proprio personale tecnico abilitato o incaricato con le modalità, nei termini e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- h) ad assumere l'incarico per la eventuale redazione dei piani di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- i) a prestare l'assistenza tecnica di cantiere e ad assumere la titolarità della responsabilità della relativa sicurezza;
- j) a prestare assistenza alle operazioni di collaudo;
- il Comune, a svolgere tutte le attività non richieste al Consorzio tra quelle innanzi elencate e, comunque:
- a) a nominare il Responsabile del procedimento;
- b) a rendere disponibili le aree sulle quali verranno eseguiti gli interventi di cui alla presente convenzione;
- c) a cofinanziare gli interventi almeno per l'importo minimo previsto dalla Misura che sarà utilizzata;
- d) a presentare la domanda di finanziamento nei termini fissati dalle procedure a bando;
- e) a mettere a disposizione del consorzio le basi cartografiche, i rilievi disponibili ed ogni altro materiale che sia già in possesso o in uso dell'Ufficio tecnico comunale e che i tecnici del Consorzio, dopo averne preso visione, riterranno utile ai fini dello studio progettuale, restando a carico del Consorzio l'onere dei relativi aggiornamenti, ove necessari;
- f) ad eseguire gli interventi progettati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di LL.PP. e dal relativo regolamento di attuazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento e di quella regionale vigente;
- g) a rimuovere ogni eventuale ostacolo di ordine tecnico, fiscale e/o amministrativo che dovesse presentarsi;
- h) ad assumere la responsabilità della gestione del contratto d'appalto con le ditte appaltatrici;
- i) ad assumere, in caso di contenzioso o di risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, la custodia temporanea delle opere eseguite fino alla definitiva chiusura dei rapporti con la Regione Puglia.

Art. 3

Gli interventi saranno realizzati nelle aree disponibili ed individuate d'intesa fra i tecnici del Comune e quelli del Consorzio.

Art. 4

I quadri economici degli interventi saranno redatti nel rispetto delle prescrizioni e del limite quali-quantitativo delle spese ammissibili ai fini della rendicontazione e della certificazione di cui alla normativa comunitaria e regionale di riferimento. Essi saranno predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e saranno di norma così articolati nel costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia oltre alle spese per la sicurezza;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili;

6- accantonamento per eventuali aggiornamenti di costi;

7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

8- spese per attività di consulenza o di supporto;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- I.V.A. ed eventuali altre imposte.

L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 5

Solo in caso di finanziamento del progetto il Comune riconoscerà al Consorzio, per le prestazioni effettivamente svolte, previste a suo carico dal precedente articolo 2, le spese generali iscritte nel quadro economico di cui al precedente articolo 3 ed approvate dal Comune stesso al netto di quanto dovuto al Responsabile del procedimento. Tali spese, in uno a tutte le altre spese generali, dovranno essere contenute nella percentuale ammessa dalla linea di finanziamento attivata, a valere direttamente sullo stanziamento previsto per la realizzazione dei singoli lavori.

Si stabilisce, a tal riguardo, che le spese di cui al precedente comma svolte tra quelle di progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, attività di coordinamento e assistenza, collaudo tecnico-amministrativo, saranno riconosciute e liquidate al Consorzio entro 30 giorni dall'avvenuto accredito a favore del Comune da parte della Regione delle somme maturate con i vari stati di avanzamento lavori, a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle del personale all'uopo impegnato, così come espressamente indicato nel richiamato Parere AVCP.

Art. 6

In caso di colpevole inadempimento comunale che dovesse pregiudicare la concessione o determinare addirittura la revoca del finanziamento assentito, il Consorzio avrà diritto al

rimborso delle spese generali sostenute nel solo caso e nella misura in cui le relative attività dovessero risultare effettivamente svolte e documentate con atti concludenti.

Art. 7

Nel caso in cui le opere progettate non dovessero risultare finanziate, il Comune rimborserà al Consorzio le sole spese vive sostenute (copie eliografiche, allestimento progetto, ecc.) previa documentazione di dettaglio e comunque nell'importo massimo dell'1% dell'importo complessivo del progetto.

Art. 8

La presente intesa ha validità di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del presente atto. Con l'assenso di entrambi le parti la durata potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla ultimazione, certificazione di regolarità e rendicontazione dei lavori nei termini imposti dalle linee di finanziamento attivate. In ogni caso, con il collaudo e la rendicontazione finale di tutti gli interventi ammessi a finanziamento, anche se antecedente il termine di iniziale validità, la presente intesa cesserà automaticamente di avere ogni efficacia e, conseguentemente, verrà meno ogni obbligo scaturente dalla medesima.

Art. 9

Qualunque modifica al presente atto non potrà essere reciprocamente apposta se non comprovata da intesa sottoscritta da entrambi le parti contraenti.

Art. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

In seconda istanza si procederà a risolvere la controversia nominando un collegio costituito da un consulente tecnico per parte.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Art. 11

La presente intesa viene redatta in duplice originale da conservarsi agli atti delle rispettive amministrazioni e sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso dalla parte richiedente ai sensi delle norme vigenti.

COMUNE DI MANFREDONIA (FG)

IL SINDACO/IL DIRIGENTE U.T.C.

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

IL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria

IL PRESIDENTE
F.to Basta Giuseppe

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **30/05/2022** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. È stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del _____
3. È stata trasmessa in data 30/05/2022 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria

4.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
Galantino Giuliana Maria

è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3, del D.Lvo. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Galantino Giuliana Maria

E' copia conforme all'originale.

Data 30/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria